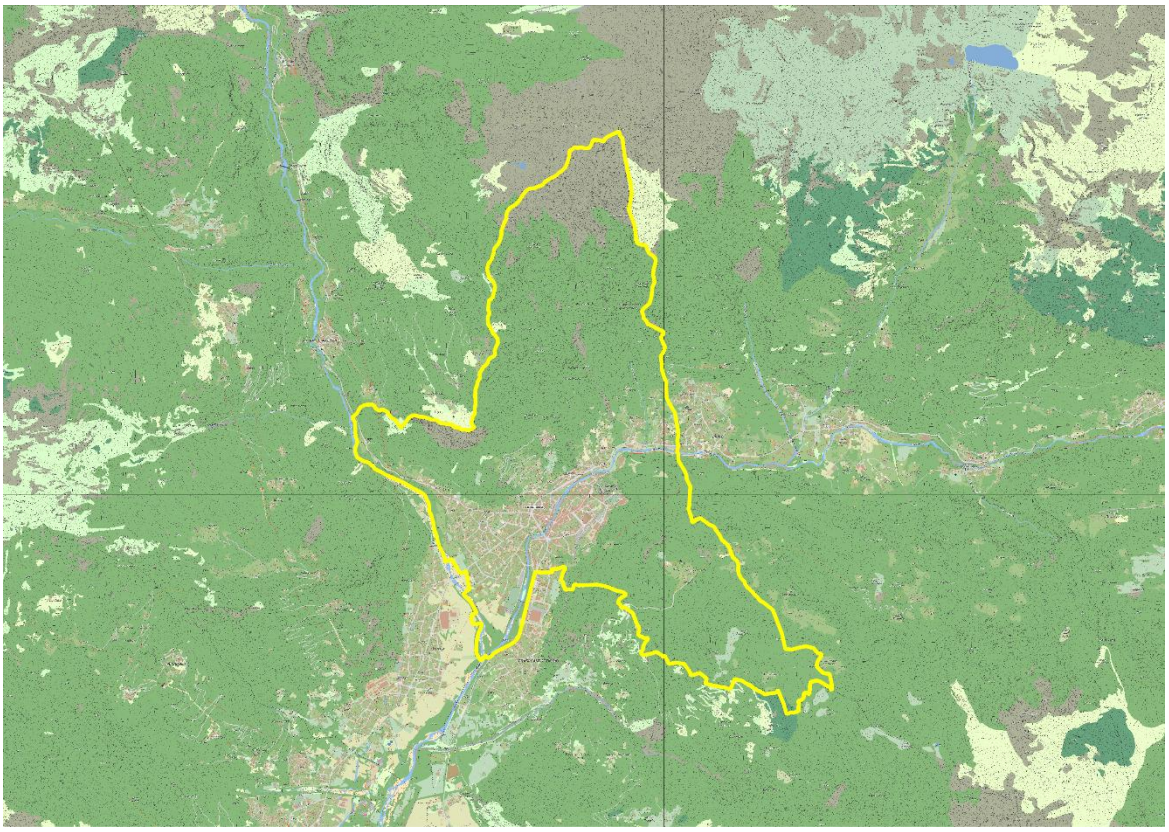
Comune di Chiavenna

Piazza Giovanni Bertacchi, 2
23022 Chiavenna (SO)



PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

D.G.R. n° XI/7278 del 07/11/2022

Oggetto	Data: 15 settembre 2026
REGOLAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE	Riferimento: 2025 144-051
	Revisione: 00

allegata alla delibera di approvazione

il progettista

il Sindaco

Geologo Andrea Tedoldi
Viale Italia 21
23020 Prata Camportaccio (SO)
tel. 0343 20052
e-mail geologotedoldi@gmail.com

Viger Srl
Via Primo Maggio 52
20824 Lazzate (MB)
tel. 031 564933
e-mail info@vigersrl.it

INDICE

INDICE **2**

CAPO PRIMO **3**

DISPOSIZIONI PRELIMINARI **3**

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ 3
ART. 2 – ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE 3
ART. 3 - PRINCIPI ORGANIZZATIVI 3

CAPO SECONDO **4**

STRUTTURA E ORGANI **4**

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE COMUNALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 4
ART. 5 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO 4
ART. 6 – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO 5
ART. 7 – COMPITI DEL COMUNE 5
ART. 8 COMITATO CONSULTIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 6
ART. 9 - UNITÀ DI CRISI LOCALE (U.C.L.) 7

CAPO III **8**

RISORSE E STRUTTURE DI SUPPORTO **8**

DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE **8**

ART. 9 RISORSE PER LE ATTIVITÀ COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE 8
ART. 10 PERSONALE COMUNALE 8
ART. 11 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 9
ART.12 DOTAZIONI ORGANIZZATIVE 9

CAPO IV **10**

PIANIFICAZIONE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE **10**

ART. 13 PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 10
ART. 14 AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 10
ART. 15 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 10
ART. 16 FORMAZIONE ED ESERCITAZIONI 11

CAPO V **11**

DISPOSIZIONI FINALI **11**

ART. 17 – RINVIO NORMATIVO 11
ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE 11

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione del sistema comunale di protezione civile del Comune di Chiavenna e definisce i principi organizzativi, le competenze e le modalità di coordinamento per lo svolgimento delle funzioni comunali di protezione civile.

Il Regolamento si coordina con il Piano comunale di protezione civile, che costituisce lo strumento operativo per la pianificazione e la gestione delle attività comunali di protezione civile.

Art. 2 – Attività di protezione civile

Il Comune svolge le attività di protezione civile previste dall'articolo 2 del D.Lgs. 1/2018, assicurando, nell'ambito delle proprie competenze, lo svolgimento coordinato delle attività di:

- previsione degli scenari di rischio;
- prevenzione e mitigazione dei rischi;
- gestione delle emergenze;
- superamento dell'emergenza.

Le attività di prevenzione comprendono sia gli interventi di natura strutturale sia quelli di natura non strutturale e sono attuate mediante:

- pianificazione comunale di protezione civile;
- attività di presidio territoriale;
- monitoraggio dei fenomeni;
- informazione preventiva alla popolazione;
- formazione del personale comunale e dei volontari;
- esercitazioni;
- diffusione della cultura della protezione civile;
- raccordo con gli strumenti di pianificazione territoriale.

Il Comune promuove inoltre l'adozione di comportamenti di autoprotezione da parte della popolazione, favorendo la conoscenza degli scenari di rischio presenti sul territorio comunale.

Art. 3 - Principi organizzativi

L'organizzazione comunale di protezione civile è improntata ai principi di:

a. unitarietà della direzione;
b. tempestività dell'intervento;
c. integrazione tra le componenti istituzionali e le strutture operative;
d. coordinamento tra gli enti competenti;

e. impiego razionale delle risorse disponibili;
f. flessibilità organizzativa;
g. aggiornamento continuo della pianificazione;
h. partecipazione della popolazione alle attività di prevenzione.

L'organizzazione comunale è strutturata in modo proporzionato alle dimensioni dell'Ente, ai rischi presenti sul territorio e alle risorse effettivamente disponibili, nel rispetto del principio di adeguatezza previsto dal Codice della protezione civile

Il Comune favorisce altresì il coinvolgimento della popolazione nelle attività di prevenzione non strutturale e nella diffusione della cultura della protezione civile.

CAPO SECONDO

STRUTTURA E ORGANI

Art. 4 – Organizzazione comunale del Servizio di protezione civile

Costituiscono l'organizzazione comunale di protezione civile:

a. il Sindaco, quale Autorità territoriale di protezione civile;
b. la struttura comunale di protezione civile, costituita dall'insieme dei servizi, degli uffici e del personale comunale, ciascuno per le competenze attribuite dall'ordinamento e dal presente Regolamento;
c. l'Unità di Crisi Locale (U.C.L.), quale struttura tecnico-operativa di supporto al Sindaco per la gestione delle attività di protezione civile e delle emergenze;
d. il comitato consultivo comunale di protezione civile, quale organismo consultivo e propositivo a supporto dell'Amministrazione comunale nelle attività di pianificazione, prevenzione e diffusione della cultura della protezione civile.

L'organizzazione comunale opera in modo flessibile e modulare, adeguando la propria configurazione operativa alla tipologia dell'evento, all'evoluzione dello scenario di rischio, alle risorse disponibili e alle esigenze derivanti dalla gestione dell'emergenza.

Nello svolgimento delle proprie attività il Comune assicura il coordinamento con la Regione Lombardia, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Sondrio, la Provincia di Sondrio, la Comunità Montana della Valchiavenna, gli enti territorialmente competenti, le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e i gestori dei servizi essenziali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano comunale di protezione civile.

Art. 5 - Attribuzioni del Sindaco

Il Sindaco, quale Autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2

gennaio 2018, n. 1, dirige, coordina e sovrintende allo svolgimento delle attività comunali di protezione civile, assicurando l'unitarietà dell'azione amministrativa e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione nell'ambito del territorio comunale.

Nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa vigente il Sindaco:

a. dirige e coordina la struttura comunale di protezione civile;
b. dispone l'attivazione dell'Unità di Crisi Locale (U.C.L.), secondo quanto previsto dal Piano comunale di protezione civile;
c. coordina gli interventi urgenti di competenza comunale e dispone le misure organizzative necessarie alla gestione dell'emergenza;
d. coordina l'assistenza alla popolazione colpita dando attuazione alle misure previste dal Piano comunale di protezione civile;
e. assicura il costante flusso informativo con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Sondrio, la Regione Lombardia, la Provincia di Sondrio e gli altri enti competenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalla disciplina regionale sul sistema di allertamento e dal Piano comunale di protezione civile;
f. cura l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulle misure di autoprotezione e sulle situazioni di emergenza;
g. adotta, nei casi previsti dall'ordinamento, i provvedimenti contingibili e urgenti necessari alla tutela della pubblica e privata incolumità.

Qualora la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con i mezzi e le risorse disponibili a livello comunale, il Sindaco richiede il concorso delle ulteriori strutture operative secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, operando in coordinamento con la Provincia e mantenendo il costante flusso informativo con la Prefettura e la Regione secondo quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile e dagli indirizzi regionali.

Art. 6 – Esercizio delle funzioni in caso di assenza o impedimento del Sindaco

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, le funzioni di Autorità territoriale di protezione civile sono esercitate dal Vicesindaco, secondo quanto previsto dall'ordinamento degli enti locali.

Qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, le funzioni sono esercitate dal soggetto individuato dall'ordinamento quale sostituto del Sindaco.

Il Vicesindaco, nell'esercizio delle funzioni sostitutive, si avvale della struttura comunale di protezione civile, dell'Unità di Crisi Locale (U.C.L.), secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dal Piano comunale di protezione civile.

Art. 7 – Compiti del comune

Il Comune di Chiavenna, nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale, assicura con continuità l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di protezione civile, garantendo il mantenimento di

una struttura organizzativa idonea all'esercizio delle funzioni comunali di protezione civile, dotata delle professionalità necessarie e adeguatamente formata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali.

A tal fine il Comune:

a. assicura la predisposizione, l'attuazione, il costante aggiornamento e la revisione periodica del Piano comunale di protezione civile, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali;
b. effettua annualmente una verifica interna del Piano comunale di protezione civile, accertando che non siano intervenute variazioni significative nell'organizzazione comunale, nei responsabili, nei recapiti, nelle risorse disponibili e negli altri elementi soggetti a frequente aggiornamento;
c. provvede alla revisione del Piano comunale di protezione civile ogniqualvolta intervengano modifiche significative degli scenari di rischio, dell'assetto territoriale, dell'organizzazione comunale, della normativa di settore ovvero a seguito di eventi emergenziali o di esercitazioni che abbiano evidenziato la necessità di aggiornare il modello di intervento;
d. assicura il coordinamento tra il Piano comunale di protezione civile e gli strumenti comunali di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, al fine di garantire la coerenza delle attività di prevenzione e mitigazione dei rischi;
e. organizza la struttura comunale di protezione civile in modo da garantire la continuità amministrativa durante le situazioni di emergenza, assicurando la prosecuzione dei servizi essenziali e delle attività ritenute indifferibili;
f. assicura il censimento e il periodico aggiornamento delle risorse umane, strumentali e logistiche disponibili per le attività di protezione civile, nonché delle aree di emergenza, degli edifici strategici e delle altre informazioni previste dal Piano comunale di protezione civile;
g. promuove e organizza attività di informazione alla popolazione, formazione e aggiornamento del personale comunale, ed esercitazioni finalizzate alla verifica dell'efficacia della pianificazione comunale e al miglioramento della capacità operativa della struttura comunale;
h. assicura il raccordo con la Regione Lombardia, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Sondrio, la Provincia di Sondrio, la Comunità Montana della Valchiavenna, i Comuni contermini, le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e i gestori dei servizi essenziali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano comunale di protezione civile.

Art. 8 Comitato consultivo comunale di protezione civile

Al fine di favorire la partecipazione, il confronto tecnico e il coordinamento tra i soggetti che, a diverso titolo, concorrono alle attività comunali di protezione civile, il Comune può istituire, con deliberazione della Giunta comunale, il Comitato Comunale di Protezione Civile.

Il Comitato costituisce organismo consultivo e propositivo dell'Amministrazione comunale e svolge attività di supporto nella pianificazione comunale di protezione civile, senza esercitare funzioni di direzione, coordinamento operativo o gestione delle emergenze, che restano attribuite al Sindaco quale Autorità territoriale di protezione civile e all'Unità di Crisi Locale secondo le rispettive competenze.

Il Comitato in particolare:

a. formula proposte finalizzate al miglioramento del sistema comunale di protezione civile;
b. esamina le problematiche connesse ai rischi presenti sul territorio comunale e propone eventuali aggiornamenti del Piano comunale di protezione civile;
c. collabora all'analisi delle criticità emerse in occasione di eventi calamitosi, esercitazioni o attività di verifica del Piano, formulando eventuali proposte di aggiornamento;
d. favorisce il raccordo tra Amministrazione comunale, enti pubblici, gestori dei servizi essenziali, associazioni e altri soggetti che operano sul territorio;
e. esprime proposte sulle attività di informazione alla popolazione, formazione del personale comunale e diffusione della cultura della protezione civile.

La composizione, le modalità di funzionamento e le modalità di convocazione del Comitato sono stabilite con la deliberazione di cui al primo comma

La partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 9 - Unità di Crisi Locale (U.C.L.)

L'Unità di Crisi Locale (U.C.L.) costituisce la struttura comunale di coordinamento delle attività di protezione civile a supporto del Sindaco per l'esercizio delle funzioni di protezione civile e per la gestione delle attività connesse agli eventi emergenziali disciplinati dal Piano comunale di protezione civile.

L'U.C.L. opera secondo criteri di flessibilità organizzativa, proporzionalità e adeguatezza, adeguando la propria composizione e le proprie modalità operative alla tipologia dell'evento, all'evoluzione dello scenario di rischio e alle risorse disponibili.

L'U.C.L. è presieduta dal Sindaco ed è composta dai soggetti individuati con provvedimento del Sindaco, tenuto conto dell'organizzazione comunale, delle professionalità disponibili e delle esigenze operative connesse agli scenari di rischio presenti sul territorio comunale.

L'U.C.L. svolge funzioni di supporto tecnico, organizzativo e amministrativo al Sindaco e, in particolare:

a. assicura il coordinamento delle attività comunali previste dal Piano comunale di protezione civile;
b. supporta il Sindaco nella valutazione dell'evoluzione dello scenario di evento e nell'individuazione delle misure organizzative previste dal Piano comunale di protezione civile;
c. coordina l'attuazione delle procedure operative previste dal Piano comunale di protezione civile;
d. mantiene i rapporti operativi con gli enti, le amministrazioni e le strutture operative coinvolte nella gestione dell'emergenza, secondo quanto previsto dal modello di intervento comunale;
e. coordina l'impiego delle risorse comunali nell'ambito delle attività di competenza comunale;
f. assicura la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni utili alla gestione dell'emergenza, curandone la registrazione ai fini della successiva revisione del Piano comunale di protezione civile.

Le modalità di convocazione, di funzionamento, di attivazione dell'U.C.L., la composizione della struttura, le competenze dei singoli componenti e le procedure operative sono disciplinate dal Piano comunale di protezione civile

CAPO III

RISORSE E STRUTTURE DI SUPPORTO

DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 9 Risorse per le attività comunali di protezione civile

Per lo svolgimento delle attività di protezione civile il Comune di Chiavenna si avvale delle risorse umane, organizzative, strumentali e logistiche disponibili, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dal Piano comunale di protezione civile.

Costituiscono risorse comunali di protezione civile:

a. il personale comunale, che concorre, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo le disposizioni impartite dal Sindaco, allo svolgimento delle attività di protezione civile previste dal Piano comunale;
b. i soggetti appartenenti al volontariato organizzato di protezione civile che operano secondo la normativa vigente e gli eventuali accordi stipulati con il Comune;
c. i mezzi, le attrezzature, i materiali, le dotazioni tecniche e logistiche di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione;
d. le aree di emergenza, gli edifici strategici e le strutture individuate dal Piano comunale di protezione civile;
e. le ulteriori risorse rese disponibili mediante convenzioni, accordi o altre forme di collaborazione con enti pubblici, gestori di servizi essenziali, associazioni, organizzazioni di volontariato e soggetti privati.

Il censimento e il periodico aggiornamento delle risorse di cui al presente articolo sono effettuati nell'ambito delle attività di aggiornamento del Piano comunale di protezione civile.

Art. 10 Personale Comunale

Il personale del Comune di Chiavenna costituisce parte integrante della struttura comunale di protezione civile e concorre, nell'ambito delle competenze attribuite e delle funzioni assegnate dal Piano comunale di protezione civile, allo svolgimento delle attività di protezione civile di competenza dell'Ente.

Al verificarsi di eventi emergenziali o di situazioni che richiedano l'attivazione dell'Unità di Crisi Locale (U.C.L.), il personale comunale individuato dal Piano comunale di protezione civile assicura la propria collaborazione secondo le disposizioni impartite dal Sindaco, quale Autorità territoriale di protezione civile, e secondo l'organizzazione definita dall'Amministrazione comunale.

Il personale comunale è impiegato in relazione alle competenze professionali possedute, alle funzioni assegnate e alle esigenze operative derivanti dallo scenario di evento, assicurando, per quanto di competenza, la continuità dei servizi comunali essenziali e delle attività amministrative necessarie alla gestione dell'emergenza.

Il Comune promuove la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento del personale coinvolto nelle attività di protezione civile, anche mediante esercitazioni e attività di verifica del Piano comunale di protezione civile, secondo quanto previsto dagli indirizzi regionali

Il personale comunale partecipa, secondo le competenze attribuite, alle attività di formazione e alle esercitazioni organizzate dal Comune.

Art. 11 Organizzazioni di volontariato di protezione civile

Le organizzazioni di volontariato di protezione civile costituiscono una componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile e concorrono, secondo le rispettive competenze, allo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, gestione dell'emergenza e superamento dell'emergenza, nel rispetto della normativa vigente.

Per lo svolgimento delle attività di protezione civile di competenza comunale, il Comune di Chiavenna si avvale della collaborazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'Elenco territoriale della Regione Lombardia e operanti sulla base di convenzioni, accordi o altre forme di collaborazione previste dalla normativa vigente.

Le organizzazioni di volontariato collaborano con il Comune nell'attuazione del Piano comunale di protezione civile, partecipano alle attività di pianificazione, informazione, formazione, addestramento ed esercitazione, nonché agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dal Piano comunale di protezione civile e dalle eventuali convenzioni stipulate con il Comune.

Le organizzazioni di volontariato convenzionate con il Comune possono essere invitate a partecipare ai lavori del Comitato Comunale di Protezione Civile, qualora istituito, limitatamente agli argomenti di interesse per le attività di protezione civile.

L'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività comunali di protezione civile avviene nel rispetto delle disposizioni impartite dal Sindaco quale Autorità territoriale di protezione civile e delle procedure operative previste dal Piano comunale di protezione civile

Art.12 Dotazioni organizzative

L'Unità di Crisi Locale (U.C.L.) opera presso la sede individuata dal Piano comunale di protezione civile, dotata delle attrezzature e delle dotazioni necessarie allo svolgimento delle attività di coordinamento delle emergenze.

Il Comune assicura il mantenimento in efficienza dei locali, delle attrezzature, dei sistemi di comunicazione, della cartografia, della documentazione tecnica e degli strumenti necessari al funzionamento dell'Unità di Crisi Locale.

Qualora la sede individuata non risulti utilizzabile a causa dell'evento in corso o per altre cause di forza maggiore, il Sindaco dispone l'attivazione della sede alternativa prevista dal Piano comunale di protezione civile.

Le modalità di funzionamento dell'Unità di Crisi Locale, le procedure operative, le modalità di attivazione e le attività attribuite ai singoli componenti sono disciplinate dal Piano comunale di protezione civile.

CAPO IV

PIANIFICAZIONE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 13 Piano Comunale di Protezione Civile

Il Piano comunale di protezione civile costituisce lo strumento operativo di riferimento per l'organizzazione e la gestione delle attività comunali di protezione civile ed è predisposto, approvato e aggiornato secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente.

Il Piano individua gli scenari di rischio presenti sul territorio comunale, definisce il modello di intervento, disciplina l'organizzazione operativa del Comune e stabilisce le procedure da attuare nelle diverse fasi di gestione dell'emergenza.

Il Piano comunale di protezione civile costituisce riferimento operativo per l'attività del Sindaco, dell'Unità di Crisi Locale (U.C.L.), della struttura comunale di protezione civile e degli altri soggetti che concorrono, a diverso titolo, alla gestione dell'emergenze.

Il Piano comunale di protezione civile è composto dagli elaborati tecnici, cartografici e gestionali previsti dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali, comprensivi degli scenari di rischio, del modello di intervento, della composizione dell'Unità di Crisi Locale, del censimento delle risorse comunali, dell'individuazione delle aree di emergenza e degli ulteriori elaborati necessari alla pianificazione comunale di protezione civile, i quali sono soggetti a costante aggiornamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 14 Aggiornamento del Piano comunale di protezione civile

Il Comune assicura il costante aggiornamento del Piano comunale di protezione civile quale attività permanente di prevenzione non strutturale.

L'aggiornamento riguarda, in particolare, i dati soggetti a frequente variazione, quali i referenti istituzionali, i recapiti, le risorse disponibili, le convenzioni, le aree di emergenza, gli edifici strategici e gli altri elementi individuati dal Piano.

L'Amministrazione comunale provvede ad effettuare almeno annualmente una verifica del Piano comunale di protezione civile, accertando l'aggiornamento delle informazioni in esso contenute.

Il Piano è sottoposto a revisione ogniqualvolta intervengano modifiche significative degli scenari di rischio, dell'assetto territoriale, dell'organizzazione comunale, della normativa vigente ovvero a seguito di eventi emergenziali o esercitazioni che abbiano evidenziato la necessità di modificare il modello di intervento.

Art. 15 Informazione alla popolazione

Il Comune promuove l'informazione preventiva della popolazione sui rischi presenti nel territorio comunale, sui comportamenti di autoprotezione e sui contenuti essenziali del Piano comunale di protezione civile, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali.

Durante le situazioni di emergenza il Comune assicura un'informazione tempestiva, chiara e coordinata alla

popolazione interessata, utilizzando gli strumenti di comunicazione ritenuti più idonei in relazione alle caratteristiche dell'evento.

Il Comune favorisce la diffusione della cultura della protezione civile anche mediante iniziative informative rivolte alla cittadinanza, alle istituzioni scolastiche, alle associazioni e agli operatori presenti sul territorio comunale.

Art. 16 Formazione ed esercitazioni

Il Comune promuove la formazione e l'aggiornamento del personale comunale coinvolto nelle attività di protezione civile, favorendo altresì la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività formative e addestrative previste dalla pianificazione comunale.

L'Amministrazione comunale organizza o partecipa periodicamente ad esercitazioni di protezione civile finalizzate alla verifica dell'efficacia del Piano comunale di protezione civile, dell'organizzazione comunale e delle procedure operative.

Gli esiti delle esercitazioni e degli eventi emergenziali costituiscono elemento di valutazione ai fini dell'aggiornamento del Piano comunale di protezione civile e del miglioramento continuo dell'organizzazione comunale.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, della legge regionale Lombardia 29 dicembre 2021, n. 27 e della normativa statale e regionale vigente in materia di protezione civile.

Le attività organizzative e le procedure operative sono disciplinate dal Piano comunale di protezione civile predisposto e aggiornato secondo la normativa vigente.

Art. 18 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo Statuto comunale e dalla normativa vigente.

Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni comunali incompatibili con il presente Regolamento.